

## REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### TRIBUNALE DI NOVARA

**SEZIONE CIVILE** 

464
SENTENZA N. \_\_\_\_

data E 6 GIU. 2011

UOLO N 3 81 6/8


GRENOLOGICO N. LUZUF

REPERTORIO N. 185

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3510/2009 di R.G. promossa da:



e difende unitamente all'Avv. Same Demo in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta:

parte convenuta

Oggetto: vendita di cose mobili

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per parte attrice: Voglia il Tribunale di Novara, dichiarare che la giurisdizione del presente giudizio è quella italiana per effetto del disposto della Convenzione di Bruxelles del 27.9.68, con riferimento all'art. 5.1 del Regolamento CE n. 44/2001, come da ordinanza del G.I. dell'8.4.2010.

Dichiarare comunque che la giurisdizione del presente giudizio è quella italiana anche per effetto del disposto dell'art. 5 1b della Convenzione di Lugano del 30.10.2007, trattandosi nella fattispecie di compravendita di merce in cui i beni oggetto della compravendita, in base al contratto, venivano consegnati in Landiona (NO) al committente che si occupava del trasporto degli stessi alla destinazione finale.

Si indicano i seguenti capitoli di prova per testi:

4 R 1

- BR

"Vero che la merce compravenduta, in base all'art. 8 del contratto di compravendita che mi si rammostra (che risulta prodotto sub 28) prevede la clausola "ex works" e cioè "salvo fatto contrario la consegna dei beni si intende ex works" e cioè franco fabbrica".

"Vero che il materiale oggetto delle compravendite commissionato dalla.

Simili veniva caricato interamente in Landiona (NO) presso gli stabilimenti di Materiale. e di Materiale per essere trasportato a destinazione". "Vero che gli autocarri che provvedevano al carico giungevano presso gli stabilimenti di Landiona (NO) su disposizione della Simili".

"Vero che a carico effettuato gli automezzi trasportavano la merce commissionata in Svizzera, in Germania, in Irianda, e in attre tosalità, a seconda delle disposizioni che la Spinia aveva impartito agli autisti degli autocarri che aveva ingaggiato per il trasporto".

Nel merito: voglia il Tribunale di Novara, condannare la Spinia Con in persona del sue legade rappresentante, con te in Zurigo, al pagamento in favore della Manna della somma di euro 14.580, 10 per le causali di eui all'atto di citazione, oltre agli interessi ai sensi del D.

Lgs. del 9.11.2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture all'effettivo saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Per parte convenuta: In via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, disponendosi la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, con fissazione di nuova udienza, nel rispetto dei termini a comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c.; ciò in applicazione, in quanto necessario, dell'art. 162 c.p.c.

In rito: dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, essendo competente a decidere o il Giudice svizzero (Tribunale di Zurigo) o il Giudice tedesco.

Nel merito: respingersi le domande attrici, previo accertamento che il credito azionato è stato pagato.

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 la Managemento, con sede in Lagrando (MD), conveniva davanti all'intestato Tribunale la Salar Campanagemento con sede in Statuto, per

ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro 14.580,10 quale corrispettivo della fornitura di merci eseguita in favore della convenuta.

Si costituiva in giudizio la Sala Occapione, la quale in rito eccepiva la nullità della notificazione per mancata indicazione, tra l'altro, del termine di costituzione e dell'avviso di cui all'art. 167 c.p.c.

In via pregiudiziale sollevava questione di giurisdizione affermando la giurisdizione del Giudice svizzero o tedesco. Nel merito, allegava di aver provveduto al pagamento delle somme richieste dall'attrice.

Dopo il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. il Giudice, con ordinanza riservata in data 24.11.2010, ritenuto di dover assumere puntuale determinazione in merito all'eccezione di giurisdizione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 187 comma III c.p.c.

All'udienza del 1º marzo 2011 le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa ventiva trattenuta in decisione.


2. Circa l'eccezione di hullità della notificazione deve richialnarsi e meglio svilupparsi quanto già esposto da questo Giudice pell'ordinanza dell'8.4.2010.

Va in primo luogo ribadito che la notifica è stata regolarmente eseguita per il tramite dell'Autorità Centrale competente (nel caso di specie Bernaldi Zurigo) secondo le disposizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale siglato a Berna in data 2.6.1988, e nel rispetto del termine previsto dall'art. 163 bis c.p.c. per le notifiche all'estero.

Circa la mancata traduzione in lingua tedesca (peraltro non richiesta nell'accordo di Berna) ed all'omessa indicazione, nel modello allegato, del termine di costituzione e delle relative decadenze, deve ritenersi che si tratti di vizi formali sanati per effetto della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 156 ultimo comma c.p.c., e ciò per i motivi che ci si accinge ad esporre.

In particolare, per ciò che attiene al mancato avvertimento, deve essere considerato che, stante il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma V c.p.c., la costituzione in giudizio della convenuta è tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 166 c.p.c.

Ciò posto, si consideri quanto stabilito dall'art. 164 comma III c.p.c. a proposito del caso in cui il convenuto si costituisca e deduca l'inosservanza



dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento relativo alle decadenze: in tal caso, "il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini".

Va tuttavia osservato che se il convenuto, come nel caso di specie, si costituisce tempestivamente, è ancora in tempo per svolgere le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, perciò non si comprende il significato della nullità e ancor meno si comprende cosa debba ordinare il giudice; la norma dice che "il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini", ma in questo caso non vi è stata alcuna violazione di termini, perché la costituzione è stata tempestiva, l'unica pecca dell'atto di citazione (anzi, nel easo di specie, del modello allegato secondo gli accordi internazionali) è il mancato avviso delle decadenze, ma è invitile far rinotificare un nuovo atto di citazione con quest'avviso, dato che il convenuto, con l'eccezione di nullità, ha già manifestato la sua conoscenza della norma di cui all'art. 163 n. 7, ed ha già svolto le sue difese compiutamente, senza essere perializzato da una costituzione intempestiva.

Tale interpretazione appare la più conforme al principio del giusto processo di

cui all'art. 111 Cost. ed in particolare al principio di ragionevole durata. Infatti, il rinvio dell'udienza, come si è messo in evidenza, ove vi sia costituzione tempestiva (e, soprattutto, ove non si alleghi una impossibilità di svolgere le difese di cui all'art. 167, Co. II, c.p.c., con una sostanziale richiesta di rimessione in termini) non risponde a nessuna esigenza della difesa e non tutela alcun diritto, perché la violazione della norma è già stata sanata e, comunque, non ha comportato alcun danno per la parte "protetta". In questo caso, dunque, la nullità rimane sanata dalla costituzione e il giudice non deve disporre alcun rinvio, né fissare alcun termine (men che meno deve disporre la rinnovazione della citazione). Supportano interpretazione non "solo" le norme costituzionali sul giusto processo, ma anche le disposizioni di carattere generale del codice di rito in materia di nullità: il richiamato art. 156 comma III, secondo cui "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" e l'art. 157 comma II, norma dalla quale si ricava il principio che la nullità deve sanzionare la violazione di una regola che corrisponda ad un concreto interesse della parte.

Per questi motivi l'eccezione di nullità della notificazione deve giudicarsi infondata.

3. Passando alla trattazione della questione di giurisdizione, deve darsi atto del superamento dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza 8.4.2010.

Infatti, con l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21191 del 5.10.2009 è stato dato corso ad un nuovo indirizzo interpretativo della norma contenuta nell'art. 5 n. 1 lett. b) Reg. CE 44/2001.

L'art. 5 n. 1 lett. b) citato, pedissequamente riprodotto nella Convenzione di Lugano, così recita: "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, devanti al giudide del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita:

b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di eseguzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stalo membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".

La questione controversa sottoposta all'attenzione della Suprema Corte può essere così sintetizzata: se sussista o meno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 n. 1, lett. b) del regolamento CE 44/01, la giurisdizione italiana in ordine ad una controversia relativa ad un contratto di compravendita internazionale di merci concluso tra una società italiana ed una società estera nel caso in cui sia dedotto e lamentato in giudizio l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle merci alienate, ed in particolare se per ciascuna delle obbligazioni scaturenti dal contratto di compravendita, per "luogo di esecuzione" debba intendersi quello determinato in conformità del diritto internazionale privato del giudice adito, assuma rilievo esclusivo, viceversa, l'obbligazione caratterizzante il rapporto, a prescindere da quella specificamente dedotta in giudizio, venendo, conseguentemente, in rilievo la giurisdizione del giudice del luogo di consegna delle merci; e in tai caso se il concetto di "luogo di consegna" debba assumere carattere "giuridico" ovvero "economico".

La soluzione adottata dalla Corte, come anticipato, si pone in contraddizione con l'orientamento seguito sino a quel momento ed afferma, in linea con la giurisprudenza comunitaria, che in caso di più obbligazioni derivanti dal medesimo contratto è l'obbligazione principale e caratterizzante il contratto a dover essere presa in considerazione ai fini della determinazione della giurisdizione, in modo da garantire una riconduzione ad unità, in sede processuale, del rapporto controverso ed evitare così la frammentazione della giurisdizione in relazione alle diverse obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto.

In tal modo, il luogo di consegna della merce diventa un criterio di collegamento autenemo, applicabile a tutte le domande fendate su uno sesso contratto di compravendita e non solo a quelle fondate proprio sull'obbligo di consegna, così "dentralizzando la giurisdizione nel medesimo Stato membro, anche al fine di garantire all'attore l'immediata identificazione del giudice da adire ed al convenuto una ragionevole previsione sul luogo in cui può essere citato.


Cassazione, sicché per valutare la giurisdizione nella presente causa deve individuarsi il luogo di consegna della merce, quale obbligazione caratterizzante il contratto di compravendita.

Parte attrice, in comparsa conclusionale, ha sviluppato la tesi difensiva per cui il luogo di consegna della merce dovrebbe essere individuato in Italia in base alla clausola "ex works" contenuta nel contratto prodotto come doc. 28.

In merito alla considerazione di tale documento contrattuale come fonte e regolamento del rapporto tra le parti, le censure mosse da parte convenuta colgono nel segno.

Infatti, con la comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta ha dedotto che la fonte delle obbligazioni delle parti risiederebbe nella lettera datata 6.7.2006 prodotta come doc. 1 e la parte attrice, nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., non ha contestato tale allegazione, né ha indicato una diversa genesi del rapporto contrattuale.

Dunque l'argomentazione, sviluppata per la prima volta in comparsa conclusionale, secondo cui il rapporto tra le parti sarebbe disciplinato dal



Private Label Agreement allegato come doc. 28 costituisce senza dubbio una deduzione tardiva.

Inoltre, anche a prescindere da tale annotazione di carattere processuale, devono condividersi gli ulteriori rilievi mossi da parte convenuta in merito alla valenza di tale documento contrattuale: si tratta, infatti, di regolazione pattizia intervenuta con un diverso soggetto giuridico, la Militaria., in epoca peraltro posteriore alla prima delle forniture oggetto del presente giudizio (doc. 1 parte attrice).

Nonostante questo, deve tuttavia osservarsi che la clausola ex works si trova riprodotta anche nelle bolle di consegna prodotte da parte attrice in allegato all'atto di citazione, e sul punto manca qualsiasi contestazione della convenuta.


In particolare, l'assenza di confestazioni sui punto porta a ritenere provato non solo che le forniture vennero effettivamente eseguite, ma altresì che le modalità di consegna convenute fossere quelle proprie del c.d. "franco fabbrica".

Resta a questo punto da biliedersi\se la clausola ex works possa fondare la giurisdizione italiana, come sostenuto dall'attrice, secondo cui, per l'operatività di tale clausola, il luogo di consegna dovrebbe identificarsi negli stabilimenti del venditore.

Ad avviso del Giudicante la risposta deve essere di segno negativo e ciò in base alle indicazioni ermeneutiche fissate dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra esaminata.

Si è visto infatti come la seconda parte della questione controversa sottoposta alla decisione delle Sezioni Unite concernesse se il concetto di "luogo di consegna" debba assumere carattere "giuridico" ovvero "economico".

La Suprema Corte si è orientata in quest'ultima direzione, affermando che "In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e





non soltanto giuridica dell'acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna. L'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo In cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono tina "regula juris" rituae a disciplinare i conventi obbligatori della noti me

una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione".

Dunque il Supremo Collegio ha aderito, ai fini della giurisdizione, ad una nozione economica e fattuale del luogo di consegna, ritenendola più conforme allo spirito del legislatore comunitario, che con il regolamento 44/2001 ha inteso perseguire il fine della concentrazione della giurisdizione in modo da evitare la pluralità e la diversità delle soluzioni conseguenti all'applicazione, di volta in volta, della lex causae e delle convenzioni

all'applicazione, di volta in volta, della lex causae e delle convenzioni internazionali regolatrici della materia.

Ha quindi ritenuto di dover privilegiare l'inequivocità ed immediata percepibilità del dato fattuale (luogo in cui la merce entra effettivamente nella disponibilità dell'acquirente) rispetto ad una nozione giuridica del luogo di consegna, inevitabilmente mutevole a seconda della legislazione applicabile e che quindi non si armonizza con quelle esigenze di unificazione e centralizzazione del forum litis tra parti contrattuali perseguite dal legislatore comunitario.

Su tali presupposti le Sezioni Unite hanno affermato la prevalenza, ai fini della giurisdizione, del regolamento CE rispetto alla Convenzione di Vienna, statuendo che l'art. 31 di tale patto internazionale va interpretato come regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori tra le parti sotto il profilo dell'eventuale dies inadimplenti contractus e non quale regola di giurisdizione. Ciò premesso, deve osservarsi che la clausola ex works pone una regola giuridica di disciplina delle obbligazioni delle parti, nel senso che consente di ritenere il venditore liberato dall'obbligo di consegna con la semplice messa a



disposizione dei beni presso il proprio stabilimento o magazzino, mentre pone a carico dell'acquirente tutti gli oneri e i rischi relativi al trasporto.

Pertanto, la clausola in esame dà contenuto all'accezione giuridica del luogo di consegna, mentre non è idonea ad incidere sulla nozione fattuale, che coincide immutabilmente con il luogo di destinazione finale della merce, a prescindere dal luogo in cui il vettore incaricato la prenda in consegna.

Nel caso di specie, si trae dalla lettura delle bolle di consegna prodotte dalla parte attrice che la destinazione finale della merce era in Svizzera e in Germania.

Nell'ordinanza sopra commentata la Corte di Cassazione non esamina il caso

<del>di</del> una pluralità di luoghi di consegna.

La questione è stata invece oggetto di attenzione da parte della corte di Giustizia.


Con la sertenza 3 maggio 2007 nella causa C 386/05, con particolare riguardo all'ipotesi di diversi luoghi di donsegna in uno stesso Stato membro, la Corte europea ha affermato che l'attore che intenda proporte una domanda relativa a tutte le consegne deve citare il convenuto davanti al giudice del

luogo in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna principale, la quale deve essere individuata sulla base di criteri economici.

La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza 13 marzo 2010 nella causa C-19/09, ha affermato l'applicabilità in linea generale dei suddetti principi anche al caso di una pluralità di luoghi di consegna o di esecuzione di servizi posti in differenti Stati membri, specificando che la prestazione principale in questo caso va individuata tenendo presente che la regola di giurisdizione di cui all'art. 5 punto 1 del Reg. 44/2001 risponde ad un obiettivo di prossimità ed è quindi fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (cfr. anche sentenze 9 luglio 2009, causa C-204/08, Rehder, e 25 febbraio 2010, causa C-381/08, Car Trim).

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, deve evidenziarsi che, in base al doc. 1 di parte convenuta, il rapporto tra le parti può qualificarsi come contratto di distribuzione, che prevedeva come luoghi di esecuzione della prestazione la Svizzera, la Germania e l'Austria.


Ciò posto, ritiene questo Giudice che il luogo che presenta il collegamento più stretto con il contratto vada individuato nel luogo di consegna ove ha sede il



distributore, e quindi in Svizzera. Infatti, anche nell'ipotesi in cui la consegna della merce venga effettuata direttamente presso il terzo acquirente, gli aspetti logistici, amministrativi e commerciali della catena distributiva vengono gestiti presso la sede del distributore, sicché è presso di questa che trova attuazione la prestazione caratterizzante il contratto.

Per tutte le considerazioni esposte deve negarsi la giurisdizione italiana, sussistendo, al contrario, la giurisdizione del Giudice svizzero.

4. La complessità e novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Giudice Unico

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancalletta
Novara, II

IL FUNZION DI DIUDIZIARIO

10